

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 787/93 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 353/93 e che porta a 650 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (\*\*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (‡),

considerando che il regolamento (CEE) n. 353/93 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 618/93 (†), ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 450 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 650 000 t il quantita-

tivo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 353/93 i termini « di 450 000 t » sono sostituiti dai termini « di 650 000 t ».

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(†) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(‡) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(§) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

(¶) GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 28.

(\*) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 23.